



Comune di Cervasca

Verbale del Revisore n. 18-2024

OGGETTO: Parere dell'organo di Revisione sulla proposta di deliberazione Consiglio Comunale n. 38 del 21/11/2024 avente ad oggetto: “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art 20 del d.lgs. 19/8/2016 n.175 e ss.mm.ii. – cognizione delle partecipazioni possedute al 31/12/2023 e provvedimenti in merito.”

Il Revisore dei Conti di codesto spettabile Comune,

ESAMINATA

La proposta di deliberazione in oggetto,

ATTESO

- che ai sensi del T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguitamento delle proprie finalità istituzionali;
- che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
 - esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui ai disposti del D.Lgs 36/2023
 - al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”,

CONSIDERATO



Comune di Cervasca

- quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 e s.m.i;
- che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;
- che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;
- che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;
- che ai fini di cui sopra devono essere alienate o essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;

- che l'Ente si trova nella condizione di approvare la ricognizione al 31/12/2023 delle società in cui lo stesso detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e s.m.i. analiticamente dettagliata nella “relazione tecnica al 31.12.2023”, allegato A) alla proposta di deliberazione;

- che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione come si evince dalla “relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione” allegato B) alla proposta di deliberazione,

VISTI

- le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative



Comune di Cervasca

alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

- l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla proposta di deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale
- i prospetti di relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione allegato B) alla proposta di deliberazione e Revisione periodica delle partecipazioni – scheda di rilevazione – dati relativi alle partecipazioni detenute al 31.12.2023 allegato C) alla proposta di deliberazione i quali costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa;
- il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica;
- il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;
- il d.Lgs. n. 118/2011;
- il d.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Regolamento di contabilità
- lo Statuto Comunale,

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione Consiglio Comunale n. 38 del 21/11/2024 avente ad oggetto: “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art 20 del d.lgs. 19/8/2016 n.175 e ss.mm.ii. – ricognizione delle partecipazioni possedute al 31/12/2023 e provvedimenti in merito.”

Cervasca, 2 dicembre 2024

Il Revisore dei Conti
dott. Stefano Pugno